Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI GIRONICO
ELEMENTI COSTITUTIVI
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1
COMUNE DI GIRONICO - PROVINCIA DI COMO

1. Gironico è una Comunità Sociale che si fonda sul lavoro e riconosce la solidarietà come valore fondamentale per la convivenza delle persone.

2. La Comunità di Gironico è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Gironico è costituito dal Capoluogo e dalle seguenti frazioni: Gironico al Monte, Salvadonica, Campo Amà Cascina Cerè storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,47 confinante con i Comuni, di: Olgiate Comasco, Parè, Cavallasca, Montano Lucino, Villa Guardia, Lurate Caccivio.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Roma n. 13.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere proposta dal consiglio previa consultazione popolare.

ART. 3
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare all' «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti, avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Gironico e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1955.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 14 marzo 1955.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 5
FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori ed ai disabili.

5. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa dell'aria, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause inquinanti.

6. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.

7. Il Comune promuove l’istruzione e la cultura; tutela il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.

8. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.

9. Favorisce le libere aggregazioni di persone in associazioni e movimenti.

10. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni o movimenti, ai sensi dell'art. 7 - comma 5 - della legge 8 giugno 1990, n. 142.

11. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

12. Il Comune coordina le attività commerciali, tutela e promuove l'artigianato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e l'agricoltura e sostiene forme di autogestione fra lavoratori.

ART. 6
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

SEZIONE II
L'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 7
METODI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune svolge l’attività amministrativa secondo i principi costituzionali ed i principi delle leggi statali sulle autonomie locali e sulla pubblicità delle procedure.

2. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e trasparenza.

3. Il Comune favorisce la costituzione di enti, istituzioni, organismi ed associazioni e collabora con essi nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco, nel procedere alle nomine dei componenti degli organi collegiali del comune nonché dei rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni cui il comune partecipa, debbono tendere al rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 8
ORGANI ELETTIVI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.

SEZIONE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9
ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. Esso si avvale della attività propositiva e di impulso svolta dalla Giunta Comunale nonché del supporto tecnico del segretario comunale, dei responsabili d'area e del Revisore dei Conti.

2. L'eventuale assessore non consigliere di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 partecipa alle adunanze del consiglio comunale con diritto di parola, solo su esplicita richiesta, ma non di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro entrata in carica e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

4. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. L'elezione, l'entrata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme di regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Impronta l'azione complessiva dell'ente a principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

5. Il Consiglio Comunale, nel momento in cui aderisce ad enti, aziende, organismi societari ed associativi, definisce anche le finalità che intende perseguire al fine di orientare l'azione comunale dei propri rappresentanti.

6. Il Consiglio Comunale definisce anche gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune in seno agli organi di cui al comma precedente.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed organismi ad esso espressamente riservati dalla legge.

8. Le funzioni di controllo sono esplicate dal consiglio comunale mediante l'esame, nei termini previsti dalla legge, della relazione della giunta comunale sull'attività gestionale dell'anno precedente annessa al conto consuntivo.

9. Il consiglio, sulla base delle relazioni del Revisore dei conti, può esprimere direttive per l'adozione dei relativi provvedimenti segnalati dallo stesso.

ART. 11
SESSIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 - comma 2° - lettera b) della legge 142/90; tutte le altre sono straordinarie.

ART. 12
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è convocato dal sindaco, secondo le modalità e con le forme di pubblicità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da esaminare e sui quali deliberare.

3. La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. L'ordine del giorno della prima seduta dovrà prevedere i seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti;

b) comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale;

c) approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo;

d) approvazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica che predispongono gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

6. Nei casi in cui al precedente punto 5, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 13
CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza quando trattasi di seduta ordinaria;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;

c) negli altri casi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 14
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si intende validamente costituito con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

ART. 15
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza o nei casi previsti dalla legge, la maggioranza qualificata dei voti espressi.

2. In caso di votazione segreta, nel computo dei voti espressi non si calcolano le schede bianche e nulle.

ART. 16
PROCEDIMENTO E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio è presieduto dal sindaco.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
3. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 17
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 18
VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario comunale del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al sindaco o a chi presiede l'adunanza in sua sostituzione.
2. Qualora le deliberazioni da adottare rivestano un interesse proprio del segretario o di suoi parenti e affini fino al 4° grado civile, le relative funzioni vengono svolte da un consigliere comunale.

ART. 19
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono e, nell'esercizio delle proprie funzioni essi operano senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione e di voto.

ART. 20
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica quando si verificano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 21
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. L'esercizio del potere di iniziativa dei consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità.

3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 - commi 2 e 4 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 22
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale, per l'espletamento delle funzioni proprie, si avvale di:

a) commissioni consiliari consultive permanenti composte esclusivamente da Consiglieri comunali, costituite ai sensi dell'art. 31 - comma 4° - della legge 142/90;

b) commissioni consiliari costituite anche con la partecipazione di membri esterni al consiglio comunale e nominata dalla giunta per effetto della competenza residuale attribuitale dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dalla legge 81/93;

c) commissioni speciali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 81/93.

2. La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni nonché i poteri e le forme di pubblicità dei lavori delle stesse sono stabilite dall'apposito regolamento.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 23
GOVERNO DELL'ENTE

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
2. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

ART. 24
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di numero due assessori.

ART. 25
MODALITÀ DI NOMINA

1. Il sindaco nomina, con atto formale da affiggersi all'albo pretorio per almeno 15 giorni, gli assessori tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Possono essere nominati assessori comunali i cittadini non consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previste dalle leggi.
3. La legge disciplina le cause di ineleggibilità e la posizione giuridica degli assessori.

ART. 26
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta, organo di governo locale, attua gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal consiglio.
2. Adotta tutti gli atti di carattere generale e particolare che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio, al sindaco, al segretario o ai funzionari dirigenti.
3. La giunta relaziona annualmente al consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio stesso.
4. Il sindaco coordina e promuove l'attività degli assessori comunali in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.

ART. 28
ATTIVITÀ

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
2. Per illustrare alla giunta progetti o proposte, possono essere invitati tecnici o funzionari o consiglieri comunali, o persone che abbiano specifica competenza o conoscenza della materia, i quali, in ogni caso, dovranno allontanarsi al momento della votazione.
3. La giunta, a supporto della propria attività amministrativa, può avvalersi delle commissioni consultive.

ART. 29
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI

1. La giunta può validamente deliberare con la presenza di due componenti.
2. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese.
3. Le deliberazioni della giunta comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante.

ART. 30
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata il segretario comunale procede a darne immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 31
REVOCA E DIMISSIONI DI COMPONENTI LA GIUNTA

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta effettuata dal sindaco la relativa sostituzione.

SEZIONE III
IL SINDACO

ART. 32
POSIZIONE GIURIDICA

1. Il sindaco rappresenta l'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Le modalità di elezione, lo status giuridico, la cessazione, la revoca e la sostituzione del sindaco sono disciplinati dalla regge.

3. Le dimissioni del sindaco sono rassegnate per iscritto al vice sindaco che provvede a riunire il consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

4. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorso il termine di 20 giorni dalla data della loro presentazione al consiglio.

ART. 33
FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

1. Il sindaco ha la rappresentanza legale e processuale dell'ente e stipula i contratti, laddove il segretario comunale è ufficiale rogante.

ART. 34
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco esercita, quale capo della amministrazione comunale, le funzioni amministrative attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, nonché quelle delegate al comune.

2. Il sindaco convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno.

3. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e nei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

termini fissati dalla legge, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni di rappresentanti spettanti alle minoranze saranno fatte dal sindaco su conforme indicazione delle minoranze stesse a norma di regolamento.

5. Il sindaco con la collaborazione del segretario comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

6. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90.

7. Il sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni stabilite dalla legge.

ART. 35
FUNZIONI DI VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza del sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo, sono stabilite dalla legge.

ART. 36
POTERI D'ORDINANZA

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, ha il potere di emettere ordinanza per il rispetto di norme di legge e di regolamento.

2. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Gli atti relativi ai provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme relative ai procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che legalmente lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

SEZIONE IV
VICE SINDACO E DELEGHE

ART. 37
DELEGHE PARTICOLARI E GENERALI

1. Il vice-sindaco sostituisce il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale sia quale Ufficiale di Governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'altro assessore.

3. Il sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni relative ad uno o più settori dell'amministrazione, compresa l'emanazione dei relativi atti.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I
ORDINAMENTO UFFICI

ART. 38
REGOLAMENTO - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

1. Il consiglio comunale disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

a) i poteri di spesa dei responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri d'individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica, previa rivelazione periodica dei carichi funzionali di lavoro;

c) i criteri e le modalità per la nomina da parte del sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla amministrazione relative alle competenze degli uffici o servizi diretti, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l'attribuzione ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazione discrezionale;

f) la presidenza delle commissioni di concorso;

g) l’istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

3. La struttura operativa comunale è organizzata:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- in relazione dinamica con le esigenze di intervento e con la politica degli organi di governo dell'ente;
- secondo principi di funzionalità e flessibilità di gestione;
- presidiando le aree di attività mediante centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali.

4. Il comune è dotato di albo pretorio in cui sono pubblicati gli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Le modalità e la durata delle pubblicazioni sono stabilite nel regolamento. Il segretario comunale attesta la pubblicazione delle delibere su conforme dichiarazione del messo comunale.

5. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttiva impartite dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) garantisce la partecipazione delle/dei proprie/i dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

SEZIONE II
PERSONALE

ART. 39
STATO GIURIDICO

1. Lo stato giuridico e la dotazione organica del personale del comune sono disciplinati dalle leggi, dagli accordi collettivi e dal regolamento del personale.

2. Il regolamento del personale, determina, per i vari procedimenti, il responsabile del procedimento.

ART. 40
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni e delle direttive impartite dal sindaco, nonché del principio della destinazione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e tra la funzione di gestione amministrativa, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa, sovraintendendo e coordinando l'attività degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici comunali:
- esercita, per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, l'attività di sua competenza con responsabilità organizzativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- cura l'attività dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta;
- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte e procedure;
- convoca e presiede la riunione dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- può presiedere le commissioni di concorso nei limiti di cui al d.P.R. 487/94;
- può rogare i contratti e gli atti previsti dalla legge nell'esclusivo interesse del comune;
- presiede le commissioni di gara, salvo il caso in cui roghi esso i contratti;
- assicura l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo; adotta i procedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- ha il potere di certificazione ed attestazione per tutti gli atti del comune;
- attua provvedimenti di mobilità interna del personale;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali.

ART. 41
RESPONSABILI DI AREA

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto responsabile di area degli uffici e dei servizi cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per esercizio dell’attività dell'ente.

2. Ad ogni responsabile di area cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Tutti i soggetti che svolgono funzioni ed attività per l’ente in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare con il responsabile di area, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito.

5. I responsabili di area svolgono le attività connesse alle procedure per l'espletamento delle gare di appalto ed assumono la presidenza delle medesime nei casi di cui all'art. 40 del presente statuto e possono assumere la presidenza dei concorsi nei casi previsti dal d.P.R. 487/94.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 42
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento del personale determina, secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo provvedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. Le sanzioni disciplinari e la responsabilità del personale sono normate dall'art. 59 del d.lgs. 29/93 e dall'art. 24 del CCNL di comparto.

TITOLO IV
BENI PUBBLICI COMUNALI

SEZIONE I
DEMANIO, PATRIMONIO, CONTRATTI E MUTUI

ART. 43
BENI DEMANIALI AMBIENTALI, CONTRATTI E MUTUI

1. I beni comunali, distinti in beni demaniali e patrimoniali, sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi generali e speciali.

2. I beni demaniali e patrimoniali comunali sono inventariati, utilizzati ed amministrati secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

3. Il comune tutela e valorizza tutti i beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio.

ART. 44
DISPOSIZIONE A CONTRATTARE: APPALTI

1. La deliberazione a contrattare ed i relativi appalti e contratti si attengono alle procedure previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale dei contratti.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 45
POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto:
a) produzione di beni e servizi;
b) attività ed iniziative rivolte a realizzare fini sociali ed educativi;
c) attività ed iniziative rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
d) qualora si rendesse necessario per talune attività od iniziative verrà predisposto idoneo e specifico regolamento;
e) gestione di attività in concessione dallo Stato.

2. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal comune con diritto di privativa.

ART. 46
FORME DI GESTIONE

1. È competenza del consiglio comunale individuare le modalità di attuazione e gestione dei servizi pubblici comunali da attivare, nonché ogni eventuale loro modifica.

2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia delle opportunità sociali, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 47
AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi pubblici il comune può avvalersi di aziende speciali che possano essere proposte anche e più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

3. Sono organi dell'azienda speciale:

a) il consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;

b) il presidente, nominato dal sindaco;

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi da parte del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale vengono nominati per un periodo corrispondente in carica alla nomina dei successori.

4. Le norme previste dalla legge e dal presente statuto per la giunta comunale, il sindaco e gli assessori in materia di sfiducia e di revoca si applicano anche al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale ed ai suoi singoli componenti.

5. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

7. Spetta al comune, che vi provvede tramite il consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati della gestione, provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 48
ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali e promozionali privi di rilevanza imprenditoriale il comune può istituire una o più istituzioni.

2. La deliberazione con la quale viene costituita un'istituzione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve specificare l'ambito di attività dell’istituzione ed individuare i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunale.

4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il quale disciplina, in conformità al presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi; di erogazione dei servizi, e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.

5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.

6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle eventuali tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione dal comune e da terzi. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del comune.

ART. 49
ORGANI DELLE ISTITUZIONI

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 50
IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei consiglieri d'amministrazione.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti o per attività svolte presso enti o associazioni operanti nel settore dei servizi sociali.

3. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione dell'istituzione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale e restano in carica sino alla nomina dei successori.

4. Al presidente ed ai consiglieri di amministrazione è corrisposta un'indennità di carica in misura non superiore a quella stabilita dal consiglio comunale per amministratori delle aziende speciali.

5. Il consiglio d'amministrazione dà attuazione agli. indirizzi del consiglio comunale ed alle direttive assunte dagli organismi comunali che non rientrino nelle competenze del direttore.

6. Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del comune e con i terzi; convoca è presiede il consiglio d'amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovraintende al corretto funzionamento dell’istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento, degli indirizzi del consiglio comunale e delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

direttiva degli organismi del comune.

7. Il presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del consiglio d'amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

ART. 51
IL DIRETTORE

1. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio d'amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 52
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1. Ai fini della partecipazione del comune in società, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, che uno o più amministratori e sindaci siano nominati direttamente dal comune.

2. Gli amministratori ai sensi del comma 1° in rappresentanza del comune sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale e delle direttive stabilite dal sindaco.

3. Sono tenuti a presentare annualmente al sindaco, che la trasmette al consiglio, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

ART. 53
CONVENZIONI

1. Al fine della gestione coordinata di funzioni e servizi con enti locali possono essere stipulate dal sindaco apposite convenzioni su conforme delibera del consiglio comunale.

2. La convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 54
ACCORDI DI PROGRAMMA E CONFERENZE

1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

organizzazione, l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di realizzare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

SEZIONE II
TESORERIA

ART. 55
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito. Le modalità del servizio e le verifiche di cassa sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

SEZIONE I
IMPOSTE E TASSE

ART. 56
IMPOSTE E TASSE COMUNALI

1. Le imposte e le tasse comunali sono stabilite dalla legge.

2. In relazione ai servizi di propria competenza, il comune può stabilire tariffe o corrispettivi a carico degli utenti.

ART. 57
ENTRATE E SPESE

1. Le entrate e le risorse fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e integrano i contributi statali per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ed assistenziali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Gli uffici comunali curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune, che viene sottoposto a revisione decennale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni comunali, sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario comunale, il ragioniere ed il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il relativo servizio.

2. I beni demaniali del comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio od in titoli pubblici.

4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita al consiglio comunale, fatta salva in ogni caso la prescritta autorizzazione del prefetto.

ART. 59
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio del comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi e per favorire oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione ed efficacia dell'attività amministrativa del comune.

3. Insieme al progetto di bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti contenente l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento con gli elementi descrittivi idonei e che s'intendono realizzare nonché le riserve con le quali lo stesso verrà attuato.

TITOLO VII
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

ART. 60
CONTROLLI FINANZIARI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune è effettuato dal revisore dei conti eletto dal consiglio comunale in base alla legge.

2. Il revisore collabora con il consiglio alla funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, secondo la legge ed il regolamento.

3. Se il revisore riscontra rilevanti irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce entro dieci giorni al sindaco.

4. Il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti del comune.

ART. 61
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. Il controllo economico interno della gestione è da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità ed è rivolto ad individuare tipologia e modalità dei controlli tecnici per una migliore efficienza nell'impiego delle risorse ed economicità della gestione stessa.

2. I risultati di questo controllo sono trasmessi al consiglio comunale ogni anno, nei tempi stabiliti nel regolamento di contabilità assieme alla relazione della giunta comunale allegata al conto consuntivo.

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE

ART. 62
LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e degli organismi di partecipazione dei cittadini.

2. I rapporti con il comune sono rivolti a stabilire una interrelazione con le libere associazioni e gli organismi di partecipazione.

3. Tali rapporti attengono alla consultazione, partecipazione, alla formazione di atti, proposte, referendum, previsioni ed accesso ai documenti.

4. Il comune può porre a disposizione di queste associazioni ed organismi, nelle forme stabilite dal regolamento, e nei limiti di disponibilità, le strutture tecniche e dei servizi e può intervenire con erogazioni economiche, secondo criteri e modalità prescritte dall'amministrazione.

ART. 63
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune provvede a comunicare l'inizio del procedimento agli interessati, nei limiti di legge, e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ogni soggetto interessato, singolo o associato, ha diritto all'accesso ed a ricevere copia degli atti, di informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano; può inoltre intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti secondo le modalità regolamentari.

3. Presso la sede comunale, è istituito, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 29/93 l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 64
CONSULTAZIONI, PROPOSTE E REFERENDUM

1. La popolazione del comune di Gironico può essere consultata sulle questioni di esclusiva competenza locale che interessano la collettività con determinazione del consiglio comunale e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di inoltrare istanze, petizioni e proposte, per la migliore tutela di interessi collettivi, e di essere garantiti che tali proposte siano esaminate tempestivamente. Il regolamento stabilisce le modalità dell'inoltro, i termini dell'esame e le garanzie del tempestivo esame avvenuto.

3. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su quesiti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

5. Soggetti e promotori del referendum possono essere:
a) il 30% del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

6. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

7. L'ente non adotta ulteriori provvedimenti amministrativi in materia sino all'esito della consultazione referendaria.

8. Il referendum non è ritenuto valido se non vi partecipa il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 65
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con motivazioni, dai 2/3 dei componenti il consiglio comunale.

TITOLO IX
DIFENSORE CIVICO

ART. 66
ISTITUZIONE

1. È istituito nel Comune l'ufficio del «Difensore Civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 67
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza pari a 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati; la votazione avviene per schede segrete.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica del consigliere comunale ed essere scelto preferibilmente tra i cittadini residenti che; per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa

3. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi commercio o professione con interessi nell'ambito del territorio comunale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

ART. 68
DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica 5 (cinque) anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 69
FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua funzione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche per la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti di cittadini.

ART. 70
MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.

2. Trascorsi 30 (trenta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono richiedere l'intervento del difensore civico.

3. Il difensore civico può sentire direttamente i funzionari responsabili, dandone preavviso al Segretario Comunale, e con esso può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

4. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, ed in accordo con il Segretario Comunale, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza al Sindaco.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dagli enti ed aziende di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

6. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 71
MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione di giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le sue funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 72
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

ART. 73
UFFICIO DIFENSORE CIVICO

1. L'ufficio del difensore civico potrà essere costituito unitamente ad altri comuni limitrofi mediante l'approvazione di apposita convenzione previa elezione della stessa persona quale difensore civico, eseguita ai sensi del rispettivo Statuto, da parte degli enti interessati alla gestione associata dell'ufficio.

TITOLO X
RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

SEZIONE I
COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 74

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il comune collabora con altri comuni, province, regioni, organi statali ed autorità estere attraverso convenzioni, accordi di programma e partecipazione a consorzi.

2. Il comune collabora e coopera con le autorità estere nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dagli accordi internazionali.

3. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni ed amministrazioni sanitarie per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 75
EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il consiglio delibera sui regolamenti di esecuzione dello statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto.

2. Sino all'approvazione dei regolamenti, restano in vigore i precedenti regolamenti, nelle norme compatibili con le leggi ed il presente statuto.